

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ROSELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1964

Modifiche all'articolo 35 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, concernente disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni

ONOREVOLI SENATORI. — Il 9 gennaio 1963 è entrata in vigore la legge 4 gennaio 1963, n. 1, concernente « Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni ».

Il nuovo provvedimento legislativo, come appare chiaramente dal suo stesso titolo, soddisfa due fondamentali esigenze: quella di *aumentare gli organici della Magistratura*, in modo da renderli adeguati alle sempre crescenti necessità e quella di *dettare nuove disposizioni in merito alla promozione dei Magistrati per concorso o per scrutinio*.

Vi è tuttavia, nel testo della legge considerata, una norma che esula completamente dai fini sopra puntualizzati. Tale disposizione è contenuta nell'articolo 35, che, modificando la prima parte dell'ultimo capoverso dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, eleva, con decorrenza dal 1° luglio 1962, da lire 2.400.000 a lire 2.760.000 la misura lorda iniziale dello stipendio spettante ai Magistrati di Tribunale con funzione di giudice od equiparata. La richiamata decisione è stata opportunamente adottata dal legislatore al fine di equiparare la retribuzione iniziale dei Magistrati sopra indicati a

quella prevista alla lettera e) dell'articolo 2 della legge n. 1308 del 1961 per i Magistrati della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, della Giustizia militare e della Avvocatura dello Stato, le cui « posizioni » possono essere considerate in tutto equivalenti a quelle dei Giudici di Tribunale od equiparati.

Ciò precisato, si osserva che la legge 16 dicembre 1961, n. 1308, nell'articolo 5 — richiamandosi ad un principio costantemente applicato in tutti i provvedimenti concernenti il trattamento economico dei funzionari di qualsiasi amministrazione dello Stato — ha stabilito che al personale contemplato nella stessa legge, cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1961, o ai loro aventi diritto, la pensione debba essere « riliquidata » d'ufficio considerando, con riferimento al giorno di cessazione dal servizio, gli stipendi derivanti dall'applicazione delle nuove norme.

La legge n. 1 del 1963 si è limitata puramente e semplicemente ad aumentare, come già si è precisato, la misura dello stipendio lordo iniziale dei « Giudici ed equiparati » nulla stabilendo in merito alla conseguente riliquidazione del trattamento di quiescenza

per i magistrati di Tribunale cessati dal servizio in epoca anteriore al 1° luglio del 1962.

Ciò precisato, si pone in rilievo che scopo del presente provvedimento è quello di eliminare tale « lacuna », in modo da restituire al « sistema » la sua originaria armonia.

È appena il caso di rilevare, a questo punto, che il mancato richiamo, nella fattispecie, del principio della « riliquidazione » non è da attribuirsi alla volontà del legislatore.

Ci sono di conforto, su tale punto, gli atti parlamentari relativi al lungo e tormentato iter legislativo seguito dalla legge n. 1 del 1963, dai quali risulta che il legislatore non si è affatto posto, in merito, alcun problema. Ma è proprio in tale fatto che deve individuarsi la causa unica ed esclusiva della lamentata omissione, alla quale si confida che le Camere vorranno porre

rimedio approvando il presente disegno di legge, il cui articolo 1 prevede che ai giudici ed equiparati, cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio del 1962, o ai loro aventi diritto, debba essere riliquidata d'ufficio la pensione, con decorrenza dal 1° luglio 1964, considerando lo stipendio derivante dall'applicazione della maggior misura lorda iniziale fissata nell'articolo 35 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, nonchè delle norme contenute nell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, con riferimento al giorno di cessazione dal servizio.

All'onere derivante dalla applicazione della norma contenuta nel presente disegno di legge si dovrebbe provvedere in sede di previsione della spesa inerente al personale del competente Ministero con riferimento all'esercizio finanziario 1965.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 35 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

« Ai giudici ed equiparati cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1962, o ai loro aventi diritto, la pensione è riliquidata di ufficio, con effetto dal 1° luglio 1964, considerando lo stipendio derivante dalla applicazione delle norme contenute nel primo comma del presente articolo e nell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, con riferimento al giorno di cessazione dal servizio ».

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.